



**SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO**  
DIVISIONE VIGILANZA PRODOTTI  
DIVISIONE VIGILANZA DISTRIBUZIONE II E OPERATORI ESTERI

<i>Rifer. a nota n.</i>		<i>del</i>	
<i>Classificazione</i>	III	2	1
<i>All.ti n.  </i>	1		

Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano le ass.ni sulla vita e/o il ramo infortuni  
LORO SEDI

Alle Rappresentanze Generali per l'Italia delle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E. che esercitano le assicurazioni sulla vita e/o il ramo infortuni in Italia  
LORO SEDI

Alle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E. che operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e che esercitano le assicurazioni sulla vita e/o il ramo infortuni in Italia  
LORO SEDI

**Oggetto**            Polizze dormienti

Si fa riferimento al D.L 23/10/2018 n. 119 (convertito con legge 17/12/2018 n. 136) che ha modificato il D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 in materia di depositi e polizze dormienti ed in particolare alla verifica che le imprese di assicurazione devono effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'esistenza in vita degli assicurati di polizze vita o infortuni, prevista dai commi 1- bis e 1-quinques dell'art. 3 del D.P.R..

Per effettuare tale verifica è previsto che le imprese di assicurazione possano accedere all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR, di recente divenuta operativa.

L'obbligo introdotto dalla disposizione normativa è teso ad agevolare la verifica da parte delle imprese di assicurazione dell'esistenza in vita o dell'eventuale decesso degli

---

assicurati in modo che possano attivarsi tempestivamente per la liquidazione delle somme dovute ai beneficiari prevenendo il fenomeno delle polizze dormienti.

In considerazione di tale finalità e in attesa della definizione delle modalità di accesso delle imprese di assicurazione all'ANPR, l'IVASS offre anche quest'anno alle compagnie, nell'interesse dei beneficiari delle polizze, il servizio di incrocio tra i codici fiscali degli assicurati e l'Anagrafe Tributaria, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

Si chiede pertanto alle imprese in indirizzo di fornire, **entro il 28 febbraio 2022 agli indirizzi e-mail [dormienti@ivass.it](mailto:dormienti@ivass.it)**, per le imprese italiane e le rappresentanze di Stati terzi, e **[dormienti\\_estere@ivass.it](mailto:dormienti_estere@ivass.it)**, per le imprese estere che operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, gli elenchi dei codici fiscali degli assicurati dei contratti **in vigore al 31 dicembre 2021** presenti nei propri portafogli ed emessi nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita, di cui all'art. 2, comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private, e 1.Infortuni, di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private, questi ultimi limitatamente ai contratti che prevedono prestazioni in caso di decesso dell'assicurato conseguente a infortunio.

Potranno inoltre essere forniti anche i codici fiscali dei contratti non più in vigore, per i quali le imprese hanno dubbi sulla esistenza in vita degli assicurati e/o necessità di verificare la eventuale data del decesso.

I dati dovranno essere sottoposti ad un controllo formale prima della trasmissione all'IVASS ed inviati, secondo le specifiche allegate alla presente, unitamente al nominativo e ai recapiti di un referente (telefono e indirizzo e-mail).

Come di consueto, una volta ottenute le informazioni dall'Anagrafe Tributaria, l'IVASS restituirà a ciascuna impresa i codici fiscali relativi a persone decedute con l'indicazione della data di morte, nonché i codici fiscali per i quali non è risultato possibile un abbinamento con i dati dell'Anagrafe Tributaria (perché non presenti o errati) per consentire le opportune verifiche da parte della compagnia (ricerca dei beneficiari, liquidazione delle polizze, conferimento al Fondo Dormienti).



---

Distinti saluti.

Per delegazione  
del Direttorio Integrato

firma 1